



Comune di Bussi sul Tirino

Provincia di Pescara

OGGETTO: Chiusura temporanea di una piazza pubblica per manifestazioni

**ORDINANZA N. 24
IL SINDACO**

Premesso che L'Associazione Giovanni Paolo II ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione sindacale con prescrizioni per lo svolgimento di una manifestazione denominata "LA NOTTE ROSA" nel giorno 11 luglio c.a. nel Parco della Quercia Rossa ubicato in via Madonnina ;

Vista la necessità di regolamentare il traffico in una zona in cui , per effetto della manifestazione sarà notevolmente incrementato il transito pedonale di afflusso e deflusso dalla via interessata , data anche l'ubicazione del parco pubblico, luogo di svolgimento dell'evento

Ritenuto pertanto di prescrivere per il giorno 11 luglio (sabato) dalle ore 17.00 in poi il divieto di sosta e di transito nel tratto interessato dalla manifestazione di via Madonnina.

Accertato che la violazione del divieto di sosta, salvi i casi sopra indicati, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Ritenuto infine di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nel tratto di via Madonnina per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7, 4° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;

Rilevato necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero dei frontisti, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, mediante apposizione di appositi avvisi nei pubblici esercizi posti nell'ambito della piazza ;

Visti, l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente *nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

all'articolo 53, comma 23 della L. 23.12.2000, n. 388 come modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448 – che dispone la facoltà per gli enti locali di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

Ordina


di istituire una zona pedonale nel tratto della via Madonnina attiguo al Parco della Quercia Rossa fino all'innesto con la SS153 con conseguente interdizione al transito veicolare nella stessa zona dalle ore 17.00 alle ore 24.00, nel giorno 11 luglio (sabato) ;

di autorizzare la deroga all'interdizione al transito veicolare di cui sopra per i mezzi di emergenza, i velocipedisti e i mezzi assimilati ai sensi dell'articolo 3, 1° comma, n. 2 del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada), nonché dei residenti su detta strada e gli autobus di linea;

DEMANDA

Agli organizzatori dell'evento di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.



Comune di Bussi sul Tirino

Provincia di Pescara

Avverte

–Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Si notifici:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

Dalla Residenza Municipale li, 06.07.2015

**Il Sindaco
Salvatore Lagatta**